



Prefettura di Milano
Ufficio territoriale del Governo

Milano, data del protocollo

Agli Ufficiali di Stato Civile dei
Comuni della Città Metropolitana di
MILANO

Oggetto: Attribuzione cognome cittadini di origine spagnola.

Con circolare nr. 1/2017 il Ministero dell'Interno, in attuazione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 286/16, ha disposto che l'ufficiale di stato civile deve accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire al proprio figlio il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita o dell'adozione.

Sono state, recentemente, anche segnalate richieste di cittadini di origine spagnola, con doppio cognome, formato dal cognome del padre e della madre, volte ad attribuire ai propri figli di madre italiana, solo il primo dei loro cognomi, quello di origine paterna, ed il cognome della madre del bambino.

Al riguardo si ritiene, come da parere espresso dal Ministero dell'Interno interpellato da questo ufficio in proposito, che dette richieste non possano essere accolte, in quanto il cognome paterno è da intendersi nella sua interezza e soltanto ad esso, secondo la sentenza in parola, può essere aggiunto il cognome della madre.

Per quanto riguarda il diritto del minore ad essere identificato con lo stesso cognome in entrambi i paesi di cui è cittadino, principio enunciato anche nella sentenza della Corte di Giustizia nr. C-148/02 del 02/10/2003, lo stesso Ministero dell'Interno ritiene che tale diritto possa essere soddisfatto con la procedura di cambiamento del cognome di cui al DPR 396/2000.

p. il Prefetto
il Vice Prefetto
(Pellò)



Enti Locali\STATO CIVILE\cognome ORIGINE SPAGNOLA.circ.doc



Prefettura di Milano
Ministero dell'Interno
Ufficio territoriale del Governo

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Ufficio II - Stato Civile

Servizi Demografici
Prot. Milano del 17/03/2017
Numero: 0041288
Classificazione 3



Alta Prefettura - UTG di

MILANO

(Rif.to nota prot. n. 0031229 del 2/03/2017)

p.e.c.: protocollo.prefmi@pec.interno.it

OGGETTO: Attribuzione cognome cittadini di origine spagnola.

Si fa riferimento alla nota sopravevidenziata, con la quale viene richiesto l'avviso di questo Ministero in merito al rifiuto dell'Ufficiale dello stato civile di accogliere la richiesta di due genitori di attribuire alla figlia neonata, solo il primo dei due cognomi di cui è formato il cognome del padre seguito da quello materno, trattandosi di un cittadino di origine spagnola, alla luce della sentenza della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2017 concernente l'attribuzione anche del cognome materno, in aggiunta al cognome paterno, da intendersi comunque esso sia formato.

Al riguardo si concorda con codesta Prefettura nel condividere l'orientamento espresso dall'Ufficiale dello stato civile del comune di Mediglia nel caso rappresentato.

In merito al diritto del minore in questione ad essere identificato con lo stesso cognome in entrambi i paesi di cui è cittadino, peraltro enunciato anche nella sentenza della Corte di Giustizia, a cui codesta Prefettura fa riferimento, si ritiene possa essere conseguito con la procedura di cambiamento del cognome di cui al d.P.R. n. 396/2000.

IL DIRETTORE CENTRALE

(D'Attilio)

(LF)



Prefettura di Milano

Ufficio territoriale del Governo

Milano, data del protocollo

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale Servizi Demografici
ROMA

Oggetto: Attribuzione cognome cittadini di origine spagnola.

L'Ufficiale di stato civile del Comune di Mediglia ha rappresentato il caso di un cittadino di origine spagnola, con doppio cognome, formato, conformemente alla legge del paese di origine, dal cognome del proprio padre e cognome della propria madre, che ha avuto una figlia da una cittadina italiana.

I genitori vorrebbero trasmettere alla neonata, vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 286, anche il cognome della madre, attribuendole: il primo cognome del padre, quello del nonno paterno, ed il cognome della madre, in analogia a quanto avviene nei paesi di origine spagnola, nei quali vengono trasmessi al figlio il primo cognome del padre e della madre, quello di origine materna.

L'ufficiale di stato civile di Mediglia ritiene, invece, di non poter accogliere detta richiesta in quanto il cognome paterno, nel caso di specie, è da intendersi nella sua interezza, e soltanto ad esso, secondo la sentenza in parola, può essere aggiunto il cognome della madre.

Questo ufficio concorda con l'orientamento espresso dall'ufficiale di stato civile.

Peraltro, i principi della Sentenza della Corte di Giustizia Europea nr. C-148/02 del 02/10/2003 (secondo la quale il minore in possesso di doppia cittadinanza ha diritto di essere identificato, nello Stato membro di cui è cittadino e ove è residente, con il cognome ad esso spettante secondo la legge dell'altro Stato membro di cui il minore stesso è ugualmente cittadino), sembrano, dalla lettura del Massimario dell'Ufficiale di Stato Civile, validi solo nei casi in cui il cittadino in possesso di doppia cittadinanza sia nato all'estero e sia stato formato l'atto di nascita secondo le normative sul cognome ivi vigenti.

Trattandosi di questione che riveste carattere generale, al riguardo tornerà gradito conoscere l'avviso di codesto Ministero.

p. IL PREFETTO
Il Vice Prefetto Vicario